

REGOLAMENTO (CE) N. 1950/97 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1997

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.

(5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, prese in considerazione ai fini delle risultanze definitive.

I. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 45/97 della Commissione⁽²⁾ (in appresso denominato «regolamento provvisorio») sono stati imposti dazi provvisori sulle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti di cui ai codici NC 6305 32 81 e 6305 33 91, originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia. Il dazio antidumping provvisorio è stato prorogato per un periodo massimo di tre mesi con il regolamento (CE) n. 1168/97 della Commissione⁽³⁾.

II. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, molte parti interessate hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.

(3) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

III. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) Alcuni esportatori hanno contestato le conclusioni del regolamento provvisorio, in base alle quali i sacchi «a trama rada» rientravano nel campo d'applicazione del regolamento stesso. Essi hanno ribadito le argomentazioni esposte nel considerando 8 del suddetto regolamento. A tale riguardo, è opportuno osservare che il fatto che i sacchi a trama rada non sono completamente intercambiabili con tutti gli altri tipi del prodotto in questione non costituisce un elemento sufficiente perché si possa considerarli un prodotto a sé stante. Al contrario, è sufficiente che tali tipi di prodotti abbiano le stesse caratteristiche fisiche di base e servano agli stessi scopi. Ciò vale chiaramente per i sacchi a trama rada, nei confronti degli altri tipi di sacchi di poliolefina soggetti all'inchiesta. Sono pertanto confermate le conclusioni provvisorie relative alla descrizione del prodotto in esame.

(8) Inoltre, l'affermazione di tali esportatori, secondo cui l'industria comunitaria non produrrebbe sacchi a trama rada è priva di fondamento. Sebbene infatti non sia necessario che un tipo di prodotto sia

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 12 del 15. 1. 1997, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 14.